



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE E
PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE
TURISTICHE E STABILIMENTI BALNEARI**

Adottato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 8 febbraio 2008

SOMMARIO

ART. 1 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SFERA DI APPLICAZIONE.....	1
ART. 2 - DEFINIZIONI E PERIODI DI APERTURA.....	1
ART. 3 - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE.....	1
ART. 4 - SERVIZI ACCESSORI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE.....	3
ART. 5 - STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA.....	3
ART. 6 - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E SPACCI DI VENDITA.....	4
ART. 7 - STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE.....	5
ART. 8 - AFFITTACAMERE.....	5
ART. 9 - BED AND BREAKFAST.....	6
ART. 10 - UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO.....	7
ART. 11 - STABILIMENTI BALNEARI.....	8
ART. 12 - SUBINGRESSI - VARIAZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE.....	8
ART. 13 - CLASSIFICAZIONE - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ.....	9
ART. 14 - COMMISSIONE COMUNALE.....	9
ART. 15 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.....	10
ART. 16 - CONTROLLI.....	10
ART. 17 - TERMINI PROCEDIMENTO.....	11
ART. 18 - SANZIONI.....	12
ART. 19 - NORME FINALI.....	12

ART. 1 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SFERA DI APPLICAZIONE.

1. Il Comune di Grado, in attuazione della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità all'art.117 della Costituzione così come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 e all'art.13 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n.1 regola ed organizza le procedure per l'espletamento delle proprie funzioni amministrative in materia di strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinando nel territorio comunale gli adempimenti per la classificazione–certificazione di qualità delle strutture ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici e stabilimenti balneari, nonché il rilascio delle relative autorizzazioni per l'apertura e la gestione delle stesse.

ART. 2 – DEFINIZIONI E PERIODI DI APERTURA.

1. Le strutture ricettive alle quali si applica il presente regolamento sono quelle individuate dalla L.R. 16 gennaio 2002 n.2 rispettivamente all'articolo 64 – strutture ricettive alberghiere – all'art.67 –strutture ricettive all'aria aperta – articolo 71 - strutture ricettive a carattere sociale – art.77 – attività di affittacamere – art.81 –Bed and breakfast – art.83 – unità abitative ammobiliate ad uso turistico - e art.101 – stabilimenti balneari.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali, intendendo per apertura annuale un periodo non inferiore a otto mesi nel corso dell'anno solare e stagionale un periodo di apertura non inferiore a 4 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a otto mesi nel corso dell'anno solare.
3. L'apertura stagionale estiva viene fissata dal I aprile al 31 ottobre con facoltà di apertura anticipata al martedì antecedente la Pasqua quando tale giornata venga a cadere prima del I aprile.
4. I periodi di apertura effettivamente svolti dovranno essere comunicati unitamente ai prezzi praticati entro e non oltre il 31 luglio dell'anno precedente. Eventuali aperture temporanee o modifiche al periodo precedentemente dichiarato dovranno essere preventivamente comunicate al Comune.
5. Le aperture temporanee nel periodo da novembre a marzo potranno essere effettuate solo da strutture ricettive fornite dell'impianto di riscaldamento.

ART. 3 – STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione in:
 - Camere;
 - Suite (camera da letto con almeno un bagno e un vano allestito a salotto);
 - Junior suite (camera da letto provvista di un zona allestita a salotto con superficie minima superiore del 20 per cento a quella prevista dall'art.8 della legge regionale 44/1985);

- unità abitative (uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno con servizio autonomo di cucina e bagno privato).
2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in:
 - a. **Alberghi** quando la struttura è dotata di almeno 7 camere o unità abitative o suite e quando il numero delle camere prevale sul numero delle unità abitative o suite.
 - b. **Motel** quando, oltre al servizio di alloggio, viene offerto anche il servizio di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, il servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar;
 - c. **Villaggi albergo** quando la struttura è dotata di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili all'interno di un'unica area perimetrata;
 - d. **Residenze turistico alberghiere** o **aparthotel** quando la struttura è dotata esclusivamente o in prevalenza da unità abitative;
 - e. **Alberghi diffusi** la struttura dotata di unità abitative in possesso dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dislocate in uno o più stabili separati, integrate fra loro da servizi centralizzati quali ufficio di ricevimento, sala ad uso comune, ed eventualmente ristorante-bar allocati in un unico stabile con un numero minimo di 80 posti letto. Il numero minimo è fissato in 50 posti letto qualora le unità abitative siano ubicate in zona lagunare. Il servizio di somministrazione alimenti e bevande potrà essere fornito anche tramite esercizi convenzionati. Ulteriori requisiti potranno essere definiti con apposito regolamento.
 3. Le strutture ricettive alberghiere vengono classificate, ai sensi dell'art.65, della L.R. 2/2002, con un numero di stelle rispettivamente da 1 a 5, se trattasi di alberghi, motel o villaggio albergo, da 2 a 4 se trattasi di residenze turistico alberghiere o aparthotel e da 1 a 4, in base al punteggio ottenuto da ciascuna unità abitativa, se albergo diffuso.
 4. Gli alberghi possono, inoltre, aggiungere alla denominazione propria anche quella di:
 - a. "Meublè" o "Garni" qualora forniscono servizio di alloggio e prima colazione;
 - b. "Lusso" qualora sono classificati a cinque stelle e sono caratterizzati da eccezionali elementi qualitativi determinati dal pregio architettonico, dall'interesse storico, dal gusto estetico e dall'ampiezza e fasto della costruzione e dall'eccezionale qualità degli arredi e dei servizi offerti;
 - c. "Grand Hotel" o "Palace" qualora sono classificati a 5 o 4 stelle;
 - d. "Pensione" qualora sono classificati a tre, due o una stella e forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate.
 5. Negli esercizi di cui alle lett. a, b e d, del comma 2 l'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi principali, anche in dipendenze.
 6. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi, purché le stesse siano immediatamente riconoscibili e ubicate a non più di cento metri di distanza in linea d'aria o all'interno di un'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale in modo da conservare l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando si accede da un diverso ingresso.
 7. Le dipendenze sono classificate in un classe inferiore. Possono tuttavia ottenere la classe dell'albergo principale nel caso in cui possiedano i requisiti previsti per la classe immediatamente superiore.
 8. L'autorizzazione, unica per l'albergo principale e la dipendenza, dovrà riportare specificatamente la capacità ricettiva e la classificazione di ogni edificio.

9. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune rilasciabile solo dopo l'accertamento del possesso dei requisiti morali da parte del titolare e del gestore come stabiliti dall'art.3, comma 1, lett.b), c) e d) del D.P.R. 7 maggio 2002, n.0128/Pres, dei requisiti professionali di cui all'art.88 della L.R. 2/2002 del titolare o del gestore, nonché dei requisiti minimi qualitativi della struttura di cui all'allegato "A" alla stessa legge e assegnazione della relativa classificazione.

ART. 4 - SERVIZI ACCESSORI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

1. L'autorizzazione all'apertura ed esercizio dell'attività ricettiva alberghiera abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e igiene:
- la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati purché in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari;
 - la fornitura di giornali e riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, gadget e souvenir;
 - l'installazione di attrezzature a carattere ricreativo;
 - la messa a disposizione di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale con l'obbligo, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
 - l'apertura e la messa a disposizione ai clienti di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive.

ART. 5 - STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

1. Si considerano strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi a gestione unitaria aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti in aree recintate con accesso unico.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in
- Campeggi (strutture attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento e per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dal titolare dell'attività quando la capacità ricettiva in mezzi stabili o mobili non sia superiore al 30 per cento di quella complessiva)
 - Villaggi Turistici (strutture dotate di allestimenti di piccole dimensioni per turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento ed eventualmente dotate, in aggiunta, di aree attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti con propri mezzi)

- I Dry Marina (strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato).
3. L'apertura delle strutture ricettive all'aria aperta è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune rilasciabile solo dopo l'accertamento del possesso dei requisiti morali da parte del titolare e del gestore come stabiliti dall'art.3, comma 1, lett.b), c) e d) del D.P.R. 7 maggio 2002, n.0128/Pres, del possesso dei requisiti professionali di cui all'art.88 della L.R. 2/2002 del titolare o del gestore, nonché dei requisiti minimi qualitativi della struttura di cui all'allegato "B" alla stessa legge e assegnazione della relativa classificazione.

ART. 6 - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E SPACCI DI VENDITA.

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva all'aria aperta può essere autorizzato anche l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari e non alimentari limitatamente agli utenti alloggiati nella struttura ricettiva.
2. La richiesta di autorizzazione per la gestione di una struttura ricettiva all'aria aperta dovrà riportare esattamente la denominazione degli esercizi di somministrazione e/o di vendita, l'esatta ubicazione all'interno della struttura, nonché la dichiarazione attestante il possesso per gli stessi dei requisiti igienico-sanitari.
3. Il titolare dell'attività ricettiva all'aria aperta può avvalersi per la gestione dell'attività di vendita di generi alimentari e non alimentari e di somministrazione alimenti e bevande di preposti alla gestione o associati in partecipazione, rimanendo in capo allo stesso ai fini della gestione unitaria la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva dei servizi al livello di classificazione richiesta.
4. In tal caso il titolare dell'attività ricettiva è tenuto a presentare comunicazione di nomina del preposto/associato sottoscritto per conferma da quest'ultimo unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte dello stesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di generi alimentari, non alimentari e/o somministrazione alimenti e bevande come previsti dagli artt.6 e 7 della L.R. 5 dicembre 2005, n.29.
5. In deroga alla legge regionale 22 aprile 2002, n.12 la messa a disposizione di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, nonché attrezzature ginnico-sportive, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista e non è soggetto al rilascio di autonoma autorizzazione comunale, fermo restando la necessità di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

ART. 7 - STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale le strutture operanti senza finalità di lucro così distinte:
 - Alberghi per la gioventù (strutture attrezzate per ospitare giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International);
 - Case per ferie (strutture attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni, cooperative, consorzi partecipati da enti locali e società di capitale controllate da enti locali o enti religiosi operanti per il conseguimento di finalità sociali, ricreative, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari);
 - Foresterie (strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività)
 - Centri per soggiorni sociali (strutture gestite da enti o associazioni che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, per l'ospitalità in locali attrezzati per il pernottamento di gruppi di persone per periodi non inferiore a cinque giorni ed a tariffe agevolate)
2. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle suddette strutture è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti morali da parte del titolare e del gestore come stabiliti dall'art.3, comma 1, lett.b), c) e d) del D.P.R. 7 maggio 2002, n.0128/Pres e delle caratteristiche tecniche previste nell'allegato "D" alla Legge regionale 2/2002.
3. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che la struttura opera senza fini di lucro e l'effettivo servizio che si intende svolgere.
4. La verifica del possesso di requisiti di cui all'allegato "D", anche mediante sopralluogo, spetta al settore tecnico e dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al punto precedente.
5. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale può essere autorizzata anche la vendita di bevande in genere e l'esercizio di ristorazione limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

ART. 8 - AFFITTACAMERE

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere con un massimo di dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina situati in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio ed eventualmente servizi complementari.
2. Il servizio di alloggio comprende la pulizia quotidiana dei locali, la fornitura e il cambio di biancheria ad ogni cambio di clienti e comunque una volta alla settimana e la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.
3. Unitamente al servizio di alloggio può essere effettuato anche il servizio di ristorazione limitato alle sole persone alloggiate.
4. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata ai sensi dell'art.67, comma 1,

- lett.a) della L.R. 29/05, qualora sia svolta da uno stesso titolare in uno stesso immobile.
5. I locali destinati all'attività devono possedere i requisiti di cui all'allegato "F" della L.R.2/2002. L'utilizzo degli stessi per l'attività di affittacamere non comporta modifica della destinazione d'uso degli immobili utilizzati.
 6. L'attivazione della suddetta attività è subordinata alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni da effettuarsi su apposito modulo predisposto dall'ufficio ove vengono dichiarati il possesso dei requisiti morali come stabiliti dall'art.3, comma 1, lett.b), c) e d) del D.P.R. 7 maggio 2002, n.0128/Pres e, nel caso in cui l'attività venga svolta in modo complementare a quella di somministrazione, anche quelli professionali di cui all'art.88 della L.R. 2/2002, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare.
 7. La verifica del possesso di requisiti di cui all'allegato "F", anche mediante sopralluogo, spetta al settore tecnico e dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente.

ART. 9 - BED AND BREAKFAST

1. L'attività dei bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, forniscono occasionalmente servizio di alloggio e prima colazione in non più di tre camere e non più di sei posti letto avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. I servizi minimi per l'esercizio della suddetta attività consistono in un locale bagno, pulizia quotidiana dei locali, fornitura e cambio di biancheria almeno due volte la settimana, fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento (quest'ultimo requisito è necessario solo per offerte del servizio di alloggio nel periodo novembre – marzo), cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
3. E' un'attività a carattere non imprenditoriale che può essere esercitata solamente da persone fisiche, non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quell'organizzazione di mezzi che sono indice di professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.
4. Lo svolgimento dell'attività è subordinato alla preventiva dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La verifica, mediante sopralluogo, dell'idoneità dei locali di cui all'art.81, comma 3, della legge spetta al settore tecnico e dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente.
6. In caso di esito positivo il Comune provvederà ad iscrivere l'esercizio nell'elenco degli operatori Bed & Breakfast. L'elenco aggiornato verrà pubblicato all'Albo del Comune e trasmesso alla Regione e alla Turismo FVG per la sua pubblicità.

ART. 10 – UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO

1. Sono unità abitative ammobiliate ad uso turistico le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate ad essere concesse in locazione ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiori a sei mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati.
2. La locazione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico comprende il servizio di fornitura di acqua, di energia elettrica, di gas, di elettrodomestici, di eventuale climatizzazione e di pulizie iniziali;
3. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico possono essere gestite:
 - a. In forma imprenditoriale;
 - b. In forma non imprenditoriale, da attestare mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.445/2000 da parte di coloro che hanno la disponibilità delle strutture ricettive;
 - c. In forma non diretta da parte di agenzie immobiliari e immobiliari turistiche, che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale, che non imprenditoriale. La gestione in forma non imprenditoriale deve essere attestata mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.445/2000.
4. La locazione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico è subordinata alla dichiarazione al Comune del possesso dei requisiti oggettivi previsti dell'art.93 della L.R. 2/2002.
5. Per i proprietari/locatori con più di due alloggi e per coloro che si avvalgono per la locazione di agenzie immobiliari e immobiliari turistiche, la denuncia delle attrezzature e servizi con l'indicazione del punteggio sulla base dei requisiti indicati nell'allegato "C" alla L.R. 2/2002, costituisce il provvedimento classificazione-certificazione di qualità, con validità di cinque anni decorrente dalla data di presentazione al Comune.
6. La denuncia dovrà essere presentata, per ogni singola casa o appartamento, in duplice copia al Protocollo Generale del Comune che provvederà a restituire una copia munita del timbro per ricevuta, ovvero trasmessa in unico esemplare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'avviso debitamente firmato costituirà ricevuta di presentazione e dovrà essere allegato alla copia della denuncia trasmessa. La denuncia che costituisce provvedimento di classificazione-certificazione di qualità dovrà essere ripresentata ogni qualvolta vengano modificati i requisiti di cui all'allegato "C" della L.R. 2/2002.
7. Il soggetto tenuto alla dichiarazione di cui al punto 4 è il proprietario dei locali o l'impresa turistica/gestore in forma non imprenditoriale, individuati dal proprietario, ai quali è affidata la gestione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
8. Qualora le unità abitative ammobiliate ad uso turistico siano locate da soggetti diversi dai proprietari, il soggetto incaricato a locare l'immobile è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 da parte del proprietario o a provvedere personalmente e conservare presso la sede di ricezione degli ospiti copia della dichiarazione riportante il timbro per ricevuta dell'Ufficio Protocollo del Comune, ovvero l'avviso di ricevimento della documentazione trasmessa con raccomandata.
9. Ogni variazione del locatore/soggetto incaricato della locazione o cessazione dell'attività di locazione deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 11 - STABILIMENTI BALNEARI

1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche ad uso pubblico gestite unitariamente in regime di concessione, poste sulla riva del mare, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
2. Possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.
3. Gli stabilimenti balneari sono classificati ai sensi dell'art.102, comma 2, della L.R. 2/2002 con un numero di stelle da uno a quattro sulla base dei requisiti posseduti ed indicati nell'allegato "G" alla predetta legge regionale.
4. L'apertura degli stabilimenti balneari è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune, valida per la stagione balneare come stabilita con ordinanza comunale, rilasciabile solo dopo l'accertamento della disponibilità da parte del richiedente del tratto di area demaniale oggetto della richiesta, del possesso dei requisiti morali da parte del titolare e del gestore come stabiliti dall'art.3, comma 1, lett.b), c) e d) del D.P.R. 29 ottobre 2002, n.0330/Pres., nonché adozione del provvedimento di classificazione.
5. I gestori degli stabilimenti balneari sono tenuti ad acquisire annualmente prima dell'apertura al pubblico certificato attestante la conformità dello stabilimento alle norme igienico-sanitarie.

ART. 12 – SUBINGRESSI – VARIAZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive è soggetto alla denuncia inizio attività di cui all'art.27 della legge regionale 7/2000 sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, nei termini e con le modalità di cui all'art.92bis della L.R. 2/2002.
2. L'ufficio competente provvede a verificare d'ufficio, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della stessa, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone se del caso il divieto di prosecuzione di attività assegnando tre giorni per la sistemazione dei clienti eventualmente alloggiati in altre strutture ricettive, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro il termine fissato dall'ufficio.
3. Per il trasferimento in gestione o in proprietà degli stabilimenti balneari il subentrante, ottenuta la voltura della concessione demaniale, è tenuto a denunciare al Comune, ai fini della gestione dell'attività, le variazioni soggettive intervenute allegando dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali per la conduzione dell'attività.
4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive e stabilimenti balneari il titolare o il gestore subentrante può presentare, contestualmente alla denuncia inizio attività, una nuova comunicazione dei prezzi qualora intenda applicare prezzi diversi da quelli dichiarati dal precedente gestore.
5. E' altresì possibile la ripresentazione della comunicazione dei prezzi anche nel caso di nuova classificazione di attività esistente.

6. I titolari e gestori delle strutture ricettive, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico e degli stabilimenti balneari sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi anche la variazioni apportate alle strutture, anche se tali modifiche non comportino una diversa classificazione-certificazione di qualità.

ART. 13 – CLASSIFICAZIONE – CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ.

1. Le funzioni relative alla classificazione/riclassificazione e alle verifiche conseguenti a ragionevoli dubbi sul mantenimento dei requisiti minimi di classificazione nel corso del quinquennio di validità della stessa sono esercitate da una Commissione formata dal Comune e dall'Associazione di categoria.
2. La classificazione ha validità per un periodo di cinque anni, decorrente, per le strutture ricettive e stabilimenti balneari dalla data di emanazione da parte del Comune del provvedimento di classificazione e, per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione che costituisce il provvedimento di classificazione – certificazione di qualità.
3. Per il provvedimento di classificazione il richiedente l'autorizzazione per l'apertura di una struttura ricettiva o di uno stabilimento balneare è tenuto a presentare la scheda di denuncia delle attrezzature debitamente compilata unitamente all'attestazione sanitaria contenente l'indicazione dei posti letto in ciascuna camera o unità abitativa e dei bagni e docce completi, privati e comuni per le strutture di cui agli artt.3 e 5 o al parere di conformità alle norme igienico-sanitarie per gli stabilimenti balneari.
4. Per il procedimento di riclassificazione il Comune fornisce ai titolari delle strutture ricettive, almeno 7 mesi prima della scadenza del periodo di validità la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi che dovrà essere riconsegnata, unitamente ai documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute, almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo di validità.
5. Qualora durante il periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche è sufficiente la presentazione da parte del titolare della dichiarazione di non intervenuta modifica redatta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

ART. 14 – COMMISSIONE COMUNALE.

1. Considerate le conoscenze tecniche necessarie per la valutazione degli elementi della classificazione la Commissione comunale è così composta:
 - Il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata o suo delegato;
 - Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - Il Responsabile del Servizio Attività Economiche o suo delegato.
 - Il rappresentante dell'Associazione di categoria interessata o suo delegato.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale.
3. La Commissione viene nominata con deliberazione giuntales e per i componenti esterni la durata in carica è quinquennale.

4. Per i componenti esterni è causa di decadenza dalla qualità di componente della Commissione l'assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive della medesima.

ART. 15 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. La Commissione viene convocata dal Responsabile del Servizio Attività Economiche al completamento dell'istruttoria relativa all'istanza di classificazione/riclassificazione, con avviso inviato almeno 3 giorni prima, per fax e/o posta elettronica.
2. Per la validità dei controlli è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.
3. Per ogni controllo o verifica viene redatto idoneo verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal titolare dell'unità ricettiva o suo delegato.
4. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta e degli stabilimenti balneari viene redatto dal responsabile del Servizio Attività Economiche sulla base del verbale e allegata scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui al comma 3 e notificato all'interessato.
5. Ai membri della Commissione, per le funzioni da essa svolte, non spetta alcun compenso.

ART. 16 – CONTROLLI

1. Il controllo dei moduli di classificazione delle strutture di cui al presente regolamento avviene mediante esame delle schede presentate con relativa documentazione e sopralluogo di verifica della conformità delle dichiarazioni effettuate.
2. Per le attività ricettive, che in sede di riclassificazione hanno prodotto dichiarazione di non intervenuta modifica di cui all'art.58, comma 3, della legge regionale 2/2002 viene previsto un controllo a campione ai sensi dell'art.71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nel limite minimo del 10% delle dichiarazioni presentate nel corso del semestre precedente la scadenza della classificazione. Per la costruzione del campione si stabilisce il metodo del sorteggio sulle dichiarazioni presentate nei periodi dal I gennaio al 30 giugno e dal I luglio al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il controllo a campione viene previsto, inoltre, per le dichiarazioni prodotte per la locazione di le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nel limite minimo del 2 per cento delle dichiarazioni pervenute nel corso dell'anno. Per la costruzione del campione si stabilisce il metodo del sorteggio sulle dichiarazioni presentate nel corso dell'anno solare (I gennaio – 31 dicembre).
4. La Commissione può in ogni momento, nel caso di fondati dubbi e/o a seguito di esposti o reclami, verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte, nonché le condizioni di esercizio delle strutture.

5. Qualora la carenza di requisiti determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale provvede alla revoca dell'autorizzazione o impone il divieto di prosecuzione dell'attività.
6. Qualora, invece, venga accertata la carenza dei requisiti minimi per la classificazione già attribuita il Comune assegna un termine per il ripristino dei requisiti mancanti, trascorso il quale provvede alla riclassificazione nella classe inferiore.
7. Avverso i provvedimenti di classificazione può essere presentato ricorso al Direttore centrale delle attività produttive da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 17 - TERMINI PROCEDIMENTO

1. Il termine per la conclusione del procedimento soggetto a domanda per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari è fissato in sessanta giorni dalla data di presentazione di istanza regolare.
2. Il termine suindicato può essere interrotto esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
3. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti con esclusione di quelli previsti dal procedimento la cui mancata presentazione o invio determinano l'invalidità della domanda.
4. Il responsabile del procedimento dà notizia della interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegna un termine di norma non inferiore a quindici giorni, entro il quale l'interessato provvede alla integrazione della domanda.
5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, il responsabile del procedimento dispone l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di valutare pienamente, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità per l'emanazione del provvedimento e che pertanto, non potrà avere luogo la conclusione del procedimento con conseguente archiviazione della pratica.
6. Il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla data di integrazione, da parte del soggetto interessato, della domanda.
7. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente dal punto di vista formale e non sostanziale si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di sette giorni, alla sua regolarizzazione.
8. Nella fattispecie di cui al comma 7, non si interrompono i termini per la formazione del silenzio-assenso, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda entro il termine prefissato.

ART. 18 - SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti generali o comunali, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da €75,00 a €300,00.

ART. 19 - NORME FINALI

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
3. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione.